

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pianeta Scacchi

Titolo 1° - Costituzione

Denominazione – Sede

Art. 1 – È costituita, con sede legale in Via XXV Aprile, 15 – Canale Monterano (Rm) e sede operativa in via G. Mazzini,33-Manziana (Rm), l'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Pianeta Scacchi". La sede potrà essere trasferita in altro luogo senza che sia necessario aggiornare lo Statuto, potrà altresì istituire e sopprimere sedi operative, amministrative e succursali anche altrove. L'associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.

Titolo 2° – Scopi dell'Associazione

Art. 2 – L'associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale non ha scopi di lucro e si propone di offrire agli associati nel campo del gioco degli scacchi idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive e ricreative nonché fornire strumenti didattici ed educativi. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- a. perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;
- b. organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni e incontri di natura sportiva e ricreativa nel campo del gioco degli scacchi;
- c. gestire e promuovere corsi di istruzione e svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina degli scacchi;
- d. l'Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Art. 5 - L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

Art. 6 - L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Titolo 4° Durata

Art. 7 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei gli associati.

Titolo 3^o – I Soci

Art. 8 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art. 9 – Chi intende essere ammesso come Socio dovrà redigere domanda su apposito modulo e provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l'interdizione temporanea all'iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

Art. 10 – I Soci sono obbligati a versare una quota annuale- entro il 20 dicembre dell'anno in corso per l'anno successivo- stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede di gioco, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Titolo 4^o – Perdita della qualifica di Socio

Art. 12 – La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 13 – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che in qualunque modo arrechi molestie e danni, anche morali, all'Associazione.
- e. che non osservi l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci.

Art. 14 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante email o sms. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

Titolo 5^o – Fondo comune e gestione finanziaria

Fondo comune

Art. 15 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Contributi e sponsorizzazioni

Art. 16 – L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutarie.

Esercizio sociale

Art. 17 – L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Titolo 6° – Gli organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione

Art. 18 – Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente

Assemblea degli Associati

Art. 19 – L'Assemblea degli Associati è il massimo l'organo deliberativo dell'Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze sia ordinare che straordinarie tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 20 – L'assemblea ordinaria:

- a. approva il programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale;
- b. approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;
- d. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e. approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati.

Art. 21 – L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 22 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Art. 23 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Consiglio Direttivo

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri, scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno due membri senza formalità. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso spetta, tra l'altro: – curare l'adozione delle delibere assembleari; – redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all'Assemblea; – redigere il bilancio dell'associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare e il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione; – compilare i regolamenti interni; – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; – deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati; – nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; – redigere annualmente l'inventario del materiale di proprietà dell'Associazione; – compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 25 – In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Art. 26 – Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione. La carica di presidente ha la durata di un biennio e senza limiti di rinnovo dell'incarico. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Titolo 7^o – Scioglimento

Art. 27 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme di Rinvio

Art. 28 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 28 ottobre 2023

Il presente Statuto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma in data 14 novembre 2023 con numero di registrazione 3525 serie 3